

CITTA' DI  
VENEZIA



**DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI  
SETTORE MOBILITÀ**

## **Regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia**

*Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n°216 del 7/10/1996 e n°205 del 28/7/1997, e, ai sensi dell'art.517 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, dalla Capitaneria di Porto con parere favorevole del 6/10/1997 prot. n°35057/P.N., dal Magistrato alle Acque con parere favorevole del 2/4/1998 prot. n°3167, e dall'Ispettorato di Porto con parere favorevole del 24/6/1998 prot. n°780.*

*Modificato e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 145 del 20 dicembre 2010, esecutiva per decorso del termine il 22 gennaio 2011, divenuta efficace in data 9 maggio 2011 a seguito dell'approvazione, nei termini ivi contenuti, del Magistrato alle Acque, della Capitaneria di Porto di Venezia e dell'Ispettorato di Porto della Regione Veneto, ai sensi dell'art. 517 del regolamento di attuazione del Codice della Navigazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, a conclusione della conferenza di servizi decisoria indetta dall'Amministrazione Comunale con atto prot. gen. 2011/44718 del 2 febbraio 2011 ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.*

*Modificato e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 9-10 maggio 2011, esecutiva per decorso del termine il 28 maggio 2011, divenuta efficace in data 8 giugno 2011 a seguito dell'approvazione, nei termini ivi contenuti, del Magistrato alle Acque, della Capitaneria di Porto di Venezia e dell'Ispettorato di Porto della Regione Veneto, ai sensi dell'art. 517 del regolamento di attuazione del Codice della Navigazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, a conclusione della conferenza di servizi decisoria indetta dall'Amministrazione Comunale con atto prot. gen. 2011/227708 del 30 maggio 2011 ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.*

CITTA' DI  
VENEZIA



## Regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia

### INDICE

ART. 1 FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE .....	3
ART. 2 CIRCOLAZIONE .....	4
ART. 3 PERCORRIBILITÀ.....	7
ART. 4 SPAZI E SPECCHI ACQUEI .....	8
ART. 4 BIS ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI .....	11
ART. 5 RIVE .....	13
ART. 6 SEGNALETICA.....	14
ART. 7 IMBARCAZIONI.....	15
Art. 8 ISCRIZIONI E TITOLI.....	16
ART. 9 MERCI PERICOLOSE .....	17
ART. 10 ORDINANZE.....	19
ART. 11 SANZIONI.....	20

## **Art. 1 FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE**

- 1.** Il presente Regolamento disciplina la circolazione acquea nel Comune di Venezia allo scopo di:
  - a) favorire la circolazione delle imbarcazioni secondo criteri di compatibilità tra le esigenze di vita cittadina e il contesto storico, urbano e ambientale;
  - b) contenere al massimo gli effetti dannosi prodotti dai movimenti dell'acqua provocati dal moto delle barche e delle eliche e per la prevenzione dell'inquinamento aereo, acqueo e acustico;
  - c) privilegiare, tra i traffici effettuati con imbarcazioni a motore, il trasporto pubblico di linea, il trasporto merci, il trasporto pubblico di persone non di linea;
  - d) salvaguardare i servizi e le attività anche di trasporto in conto proprio di persone e cose, che si svolgono con imbarcazioni tipiche veneziane condotte a remi;
  - e) ridurre al minimo i disagi che possono determinarsi con le chiusure di rii e canali per le necessità di scavo e manutenzione degli stessi.
  
- 2.** Il presente Regolamento si applica nei rii e canali a traffico esclusivamente urbano, oggetto di consegna al Comune di Venezia, indicati nella planimetria di cui all'allegato A.
  
- 3.** Ai fini del presente Regolamento:
  - laddove non espressamente indicato e ove sia usata l'espressione "rii e canali" deve intendersi rii e canali di cui al comma 2.
  - tutti i mezzi atti alla circolazione nei rii e canali, siano essi natanti, imbarcazioni, navi da diporto, galleggianti o navi minori, vengono definiti con l'unico termine "imbarcazioni", siano essi a remi, a propulsione meccanica o a vela.
  
- 4.** Per quanto non previsto nel presente Regolamento, ed ove non in contrasto con lo stesso, valgono le vigenti norme per prevenire gli abbordi in mare e quanto previsto nel Codice della Navigazione e relativi Regolamenti di esecuzione.

## Art. 2 CIRCOLAZIONE

1. Le velocità massime consentite in rii e canali alle imbarcazioni a motore sono le seguenti:

	<i>ACTV</i>	<i>altri</i>
CANAL GRANDE-CANAL GRANDE DI MURANO	11 km/h	7 km/h
RIO NOVO - CA' FOSCARI	-	5 “
CANALE DI CANNAREGIO	7 “	5 “
RESTANTI RII E CANALI	7 “	5 “

2. Entro i limiti massimi di velocità indicati al comma precedente i conducenti delle imbarcazioni a motore devono comunque navigare limitando la velocità, la produzione di “moto ondoso” e lo spostamento d’acqua “restia” in modo tale da non dare luogo a situazioni suscettibili di arrecare danni a persone e cose, in circostanze quali:

- incrocio con altre imbarcazioni, in particolare se condotte a remi;
- in prossimità di imbarcazioni all’ormeggio o impegnate in operazioni di imbarco - sbarco persone o carico - scarico merci;
- in presenza di lavori di ripristino di edifici, rive o fondamenta, in occasione di lavori marittimi, etc.;
- in presenza di nebbia, o di altre condizioni di visibilità limitata quali piovvaschi, ecc.;
- in presenza del fenomeno “acqua alta”;
- in presenza del fenomeno di marea al di sotto di valori normali.

I conducenti delle imbarcazioni a motore devono inoltre usare nelle manovre la precauzione atta ad evitare il ricorso a brusche e violente accelerazioni in marcia avanti e/o indietro per ridurre le turbolenze che smuovono i fondali e creano forzati movimenti d’acqua nelle murature delle rive o degli edifici.

3. Le imbarcazioni che circolano nei rii e canali debbono tenere la propria sinistra.
4. In Canal Grande, Canal Grande di Murano e Canale di Cannaregio le imbarcazioni a remi, possono circolare, tenendosi ai lati, sia a destra che a sinistra per favorire le migliori condizioni di voga a seconda delle situazioni atmosferiche e di marea. Le imbarcazioni a motore devono procedere nella parte centrale del canale tenendo, all’incrocio con altro mezzo motorizzato ognuno la propria destra.
5. In Canal Grande, tutte le imbarcazioni a motore devono dare la precedenza alle gondole in servizio di “parada” nei traghetti ove si svolge tale servizio; con esclusione dei servizi da parada, tutte le imbarcazioni devono dare la precedenza di rotta ai mezzi ACTV in servizi di linea.
6. In Canal Grande è consentito, alle sole gondole in servizio di “serenata”, procedere affiancate nel numero massimo di 3 gondole occupando il solo spazio acqueo necessario per la conduzione, tale facoltà non è concessa nel tratto del Canal Grande compreso tra il Rio del Fontego dei Tedeschi e Rio di S.Luca.

7. Lungo i rii e canali, ad esclusione del Canal Grande - Canal Grande di Murano - Rio di Cannaregio è vietato il transito a rimorchio, salvo il caso di trasferimento di imbarcazioni a motore in stato di avaria.
8. I conducenti delle imbarcazioni debbono regolare il carico e lo scarico delle merci ed il tempo da impiegare nel percorso, in modo da evitare che la bassa marea li costringa a trattenersi in canali o rii, a causa delle secche, impedendo il traffico ad altre imbarcazioni o che l'alta marea li metta in condizioni di non poter transitare sotto i ponti.
9. Prima di scambiarsi nei punti malagevoli, in prossimità delle biforcazioni o degli incroci, ed ogni qualvolta il rio innanzi non sia libero o visibile per un tratto sufficiente, ogni conducente è tenuto a rallentare ed a richiamare l'attenzione degli altri conducenti, facendo uso dei segnali acustici o della voce, e nelle ore notturne, dei segnali luminosi.
10. Il conducente è tenuto a far segno con la mano a coloro che lo seguono quando la propria imbarcazione rallenti o debba fermarsi, ovvero debba cambiare direzione.
11. I conducenti delle imbarcazioni a remi devono dare l'avvertimento con la voce in prossimità dell'incrocio e gridare "a stagando" se accostano a destra, "a premando" se accostano a sinistra e "de longo" se procedono dritti .
12. Le imbarcazioni che si immettono in Canal Grande, debbono dare la precedenza alle imbarcazioni che navigano in quest'ultimo.
13. Negli incroci di rotta ha la precedenza l'imbarcazione che proviene dalla destra; viene fatta eccezione per i mezzi ACTV in servizio di linea che hanno comunque la precedenza sulle altre imbarcazioni;
14. Le imbarcazioni dei Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine e Pronto Intervento solo ed esclusivamente quando circolano per motivi di servizio, con carattere d'urgenza con sirena inserita o con equivalente segnale di emergenza, hanno il libero transito e precedenza assoluta in tutti i rii e canali.
15. Il conducente di imbarcazione che vuole sorpassarne un'altra, deve segnalare la propria manovra (un suono breve per sorpasso a dritta - due a sinistra), il conducente dell'imbarcazione che viene sorpassata, deve rallentare l'andatura per facilitare la manovra.
16. E' vietato sorpassare in curva con visuale libera per un tratto insufficiente ad effettuare il sorpasso e quando navigano imbarcazioni nel senso inverso a distanza tale da non consentire la manovra completa.
17. E' fatto obbligo ai conducenti di imbarcazioni a motore, eccettuati i mezzi dell'ACTV impegnati nel servizio di trasporto pubblico di linea spegnere il motore non appena attraccino o sostino nei rii e canali interni, fatta eccezione per le imbarcazioni che dotate di particolari strumentazioni funzionali all'uso cui l'imbarcazione stessa è adibita, abbiano necessità di far funzionare dette strumentazioni mantenendo il motore acceso.

- 18.**Le imbarcazioni devono avanzare in un'unica fila evitando di procedere affiancate ad esclusione di quanto previsto al comma 6 del presente articolo. Qualora, per esigenze particolari ed eccezionali, le imbarcazioni dovessero procedere affiancate o in formazione diversa da quella consentita, gli interessati devono richiedere al Comune un servizio di scorta.
- 19.**E' fatto obbligo a tutte le imbarcazioni, sia a motore che a remi, di mantenere una distanza dai pontili dell'ACTV tale da non ostacolare le operazioni di accosto dei mezzi dell'ACTV stessa, fatta eccezione per le imbarcazioni di cui al comma 14 del presente articolo e per quelle specificatamente adibite al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità.
- 20.**Dalla mezz'ora dopo il tramonto del sole alla mezz'ora prima del suo sorgere nonché , in condizioni di nebbia o di scarsa visibilità, è fatto obbligo:
- A) A tutte le imbarcazioni a motore di lunghezza superiore a ml.7, di essere dotate di fanali secondo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli abbordi in mare;
- B) A tutte le imbarcazioni a motore di lunghezza inferiore a ml.7, la cui velocità massima non supera i 7 nodi, di tenere acceso un fanale bianco a luce ininterrotta visibile per 360°.
- C) A tutte le imbarcazioni a remi di tenere acceso un fanale bianco a luce ininterrotta visibile per 360°.
- 21.**In tutti i rii e canali è proibito effettuare il trasbordo da un imbarcazione all'altra:
- di materiali e merci qualora detta operazione ostruisca il normale transito;
  - di merci pericolose e rifiuti;
  - di materiali sfusi qualora non si operi con le modalità prevista dall'art.5 comma 6.
- 22.**Salvo quanto previsto al comma 7 del presente articolo, le imbarcazioni possono essere caricate fino ad una immersione tale da consentire un bordo libero non inferiore a cm 30 misurato dal trincarino.
- 23.**Le segnalazioni acustiche sono proibite, tranne nei casi di pericolo, incrocio, necessità di manovra, nebbia e scarsa visibilità.
- 24.**Le imbarcazioni a remi possono circolare qualora a bordo sia imbarcata almeno una persona che sappia vogare e nuotare di età non inferiore a 14 anni.
- 25.**Le imbarcazioni delle Forze dell'Ordine e di Pronto Intervento, solo ed esclusivamente quando circolano per motivi di servizio con carattere d'urgenza, con sirena inserita o equivalente segnale di emergenza, non sono vincolate all'osservanza dei limiti di velocità prescritti al comma 1 del presente articolo e dei divieti prescritti ai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 3.

### **Art. 3 PERCORRIBILITÀ**

1. Con maree superiori o uguali a m 1,10 é vietata la circolazione alle imbarcazioni a motore nei rii e canali interni del Centro Storico, esclusi Canal Grande e Canale di Cannaregio.  
Nel Canal Grande e nel Canale di Cannaregio con alte maree superiori o uguali a m 1,10 e basse maree inferiori o uguali a m -0.50, la velocità delle imbarcazioni a motore non dovrà superare i 5 km/h.
2. In esecuzione del presente regolamento e al fine di regolare la circolazione, saranno definiti i sensi di circolazione, le larghezze massime delle imbarcazioni per la transitabilità e l'ingombro massimo da utilizzare per le concessioni di spazi e specchi acquei.
3. Nei rii e canali a traffico esclusivamente urbano a senso unico di navigazione per le imbarcazioni a motore, vige la seguente normativa:
  - a) gli spazi e specchi acquei dovranno essere concessi in modo da lasciare di norma il rio o canale libero per il transito nella misura di almeno 2/3 della propria larghezza. Laddove la larghezza del rio o canale sia diversa nei singoli tratti i 2/3 minimi di spazio libero per il transito dovranno essere considerati tratto per tratto. Ove particolari esigenze lo richiedono per interi rii o canali o tratti degli stessi potranno essere vietate ogni concessione di spazio o specchio acqueo.
  - b) potranno transitare in doppio senso di marcia le imbarcazioni dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell'Ordine e del Pronto Intervento, quando circolano per motivi di servizio con sirena inserita o con equivalente segnale di emergenza.
  - c) potranno transitare inoltre in doppio senso di marcia le imbarcazioni a remi e le imbarcazioni autorizzate.
4. Nei rii e canali a traffico esclusivamente urbano dove, è istituito un "percorso blu" potranno transitare solo le imbarcazioni a remi e quelle in possesso di concessione di spazio o specchio acqueo nel rio medesimo.
5. Vengono definite "zone a traffico limitato" quelle nelle quali per i rii e canali a traffico esclusivamente urbano in esse compresi, saranno stabiliti:
  - a) orari e divieti di transito;
  - b) limitazioni di transito per categorie di operatori;
  - c) modalità di accesso ai residenti e concessionari di spazio o specchio acqueo.
6. Le imbarcazioni a motore che trasportano il pesce al mercato ittico del Tronchetto, debbono transitare esclusivamente lungo il Canale della Giudecca o il Canale delle Fondamenta Nuove, sia all'andata che al ritorno.
7. In tutti i rii e canali è proibito effettuare il servizio di rimorchio di persone munite di sci acquatici e circolare con moto d'acqua.
8. E' proibita la navigazione a vela nei rii e canali interni.

## **Art. 4 SPAZI E SPECCHI ACQUEI**

1. Per occupare stabilmente uno spazio o specchio acqueo nei rii e canali, è necessaria la concessione rilasciata dall'Amministrazione Comunale. S'intende "spazio acqueo" la porzione d'acqua occupata da un solo natante od imbarcazione ben definito nelle sue caratteristiche ed ormeggiato a mezzo n. 2 o più pali e/o anelli. Si intende "specchio acqueo" la porzione d'acqua al cui interno possono stazionare una o più imbarcazioni di un unico titolare, o dallo stesso autorizzate in via temporanea e breve e comunque non eccedente i dieci giorni, senza il pagamento di alcun corrispettivo, previa comunicazione ai competenti Uffici, e con un numero di pali d'ormeggio ben definito. Lo spazio o specchio acqueo può essere eventualmente attrezzato con opere fisse (pontile passerella o terrazza), provvisorie o stabili, che dovranno essere preventivamente autorizzate dai competenti Uffici. Per infiggere pali di qualunque genere anche senza utilizzo di specchio o spazio acqueo, è comunque necessaria l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, che può prevedere in tale sede prescrizioni anche in ordine alle tipologie di materiali utilizzati e alle modalità di infissione, a tutela dell'omogeneità dell'arredo urbano e dell'integrità delle strutture edilizie prospicienti.

*(comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 145 del 20 dicembre 2010, e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 9-10 maggio 2011)*

2. La concessione di occupazione di uno spazio o specchio acqueo permanente s'intende rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo espressa rinuncia da parte del titolare, revoca o decadenza da parte dell'Amministrazione Comunale. Il concessionario è direttamente responsabile verso terzi per ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della concessione. Qualora la concessione non venga regolarmente utilizzata per un periodo superiore a mesi 6 (sei), la stessa verrà dichiarata decaduta ad eccezione dei casi preventivamente segnalati ed autorizzati. Il concessionario deve mantenere le opere in buono stato, provvedendo anche, a propria cura e spese, alla rimozione degli eventuali spezzoni di palo rimasti infissi sul fondo. La sostituzione dell'imbarcazione in via definitiva o provvisoria deve essere valutata al fine del rilascio dell'autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza. Pena la decadenza il titolare della concessione non può sostituire l'imbarcazione con altra di dimensioni, tipologia, caratteristiche d'uso o propulsione diverse da quella originaria senza l'aggiornamento della concessione, né potrà occupare uno spazio diverso da quello assegnato.

Qualora trattasi di imbarcazione iscritta o dotata di contrassegno d'identificazione è fatto obbligo di comunicare ogni variazione dei dati all'Amministrazione Comunale. E' vietato lasciare ormeggiata ed incustodita qualsiasi imbarcazione nello spazio acqueo in concessione a terzi od impedirne l'accesso, se non appositamente autorizzati dagli stessi. Non possono essere rilasciate più concessioni di occupazione di spazio acqueo per una stessa imbarcazione, né ad una stessa persona per più imbarcazioni con caratteristica d'uso "diporto".

*(comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 9-10 maggio 2011)*

3. Il concessionario di specchio acqueo, per poter eseguire la manutenzione ordinaria di opere fisse (pontili, passerelle o terrazze), deve munirsi di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

4. Le paline e pali d'ormeggio negli spazi e specchi acquei devono essere ritte e di legno o di altro materiale approvato dall'Amministrazione Comunale, non superare il

diametro massimo di cm 30 e l'altezza di m 3,00 sul livello mediomare. I pali da casada dovranno essere in legno o di altro materiale approvato dall'Amministrazione Comunale, con i colori della casada e non superare il diametro massimo di cm 40 e l'altezza di m 5.00 sul livello mediomare.

*(comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 145 del 20 dicembre 2010, esecutiva per decorso del termine il 22 gennaio 2011, divenuta efficace in data 9 maggio 2011)*

5. Negli spazi e specchi acquei, le imbarcazioni debbono essere propriamente ormeggiate in modo che non possano disormeggiarsi accidentalmente, né rimanere incattivate sui pali con conseguente pericolo di sommersione. E' vietato infiggere chiodi o simili nelle sponde delle fondamenta e nelle mura delle case allo scopo di ormeggiare le imbarcazione e per fissare i pali d'ormeggio. E' parimenti vietato fissare od anche solo appoggiare le paline o pali a ringhiere, mura, muretti, colonne e fondamenta.
6. La concessione ad occupare spazio o specchio acqueo comporta il pagamento di una tassa secondo le modalità previste dai Regolamenti vigenti.
7. Al cessare di ogni occupazione con pali o altre opere fisse, il concessionario dovrà provvedere a sue spese al lievo dei medesimi.
8. In caso di sommersione di un'imbarcazione, il proprietario dovrà provvedere a rimetterla a galla, con la massima sollecitudine. Qualora non venisse tempestivamente provveduto l'operazione di rigalleggiamento verrà attuata dal Comune, al quale il proprietario dovrà rifondere il costo. Le imbarcazioni trovate alla deriva verranno depositate presso la Depositeria Comunale e dovranno essere ritirate dal proprietario entro due giorni dalla data in cui il proprietario stesso ne verrà informato. Egli sarà tenuto al rimborso delle spese per il recupero dell'imbarcazione. Scaduto il termine stabilito, senza che sia stato provveduto al ritiro o nel caso che il proprietario sia ignoto, si applicheranno le disposizioni contenute nell'art 508 del Codice della Navigazione.  
*(comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 9-10 maggio 2011)*
9. La distanza minima tra occupazioni di spazi acquei non può essere inferiore a cm 30. In caso di occupazione in prossimità di rive pubbliche, dovrà essere lasciato libero uno spazio sufficiente per un agevole ormeggio di un'imbarcazione di m 12. Nel caso di rive d'acqua private o porte d'acqua, la distanza dell'occupazione, da parte di terzi non proprietari o non aventi titolo all'utilizzo, non potrà essere inferiore a m 3,00 da ciascun lato. Le dimensioni dello spazio o specchio acqueo concesso devono corrispondere almeno alle dimensioni dell'ingombro massimo dell'imbarcazione, propulsore compreso.  
*(comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 9-10 maggio 2011)*
10. E' vietata l'occupazione di spazi e specchi acquei sotto le arcate dei ponti ed in doppia fila dove il rio o canale non lo consenta, e nei tratti in cui non resti uno spazio libero per il transito, largo almeno 3 metri, salva specifica deroga motivata dalle circostanze locali.  
*(comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 9-10 maggio 2011)*

**11.** Per l'occupazione di spazi acquei prospicienti ad unità immobiliari situate a piano terra e con fori - finestra sprovvisti di inferriate di protezione, è necessario il nulla osta da parte dell'avente titolo all'utilizzo dell'immobile.

*(comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 9-10 maggio 2011)*

**12.** L'Amministrazione Comunale, quando ricorrono motivi di sicurezza, di pubblico interesse, di viabilità o per organizzare rive di carico e scarico, può modificare o revocare qualsiasi concessione di spazio o specchio acqueo, senza che il concessionario abbia diritto a indennizzi o risarcimenti. L'Amministrazione Comunale può ordinare la rimozione e l'asporto di ogni imbarcazione e la demolizione di opere fisse che risultino occupare spazi o specchi acquei senza la necessaria concessione o che siano difformi alla concessione stessa. In quest'ultima fattispecie il concessionario dovrà regolarizzare le opere fisse entro il termine di 30 giorni dalla diffida a provvedere, pena la decadenza dalla concessione stessa.

*(comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 9-10 maggio 2011)*

**13.** Ad ogni concessionario di spazio o specchio acqueo l'Amministrazione Comunale rilascerà apposite targhe di identificazione che dovranno essere applicate all'imbarcazione ed a uno dei pali d'ormeggio.

**14.** E' vietata l'occupazione di spazi acquei entro 3 metri dall'intersezione di vie d'acqua.

## **Art. 4 bis ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI**

1. Le concessioni permanenti per l'occupazione di spazi e specchi acquei con unità di navigazione sono assegnate:
  - a) in base a graduatorie formate a seguito di bando di pubblico concorso almeno con cadenza biennale;
  - b) su istanza dell'avente titolo, in caso di spazi antistanti rive private, porte d'acqua, unità immobiliari situate a piano terra e con fori-finestra sprovvisti di inferriate di protezione;
  - c) su istanza motivata dell'interessato, o d'ufficio, in caso di necessità, per garantire l'esercizio di attività o servizi di pubblico interesse;
  - d) su istanza motivata dell'interessato, in possesso dello speciale contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 503/1996, nei casi in cui ricorrano particolari condizioni di invalidità
  
2. La giunta comunale:
  - a) sulla base della pianificazione generale riguardante le principali arterie di traffico acqueo approvata dal Consiglio Comunale, individua le singole aree che possono essere o meno oggetto di concessione per l'occupazione di spazi e specchi acquei, stabilendo le tipologie di unità con cui le occupazioni possono essere effettuate e le eventuali limitazioni o riserve, tenendo conto delle esigenze di sicurezza della navigazione, di fluidità del traffico, di accessibilità delle rive e delle fondamente, di tutela ambientale, di esercizio di attività e servizi di pubblico interesse, nonché della disciplina della navigazione;
  - b) approva gli indirizzi per la predisposizione del bando di concorso, individuando gli ambiti o gli spazi e gli specchi acquei cui si riferisce, le tipologie e le caratteristiche delle unità con cui le occupazioni possono essere effettuate, i requisiti per la partecipazione e gli eventuali titoli valutabili e preferenziali, la somma da corrispondere per la partecipazione a titolo di contributo alle spese di istruttoria, i criteri e le modalità per la formazione della graduatoria e per il suo utilizzo, nonché il termine della sua validità.
  
3. Per la partecipazione al concorso:
  - a) è requisito essenziale, per le persone fisiche, avere la residenza in Comune di Venezia, o la disponibilità a titolo di proprietà o altro diritto reale, o di locazione, di un'unità immobiliare a uso residenziale proprio, in Centro Storico o nelle isole, secondo le seguenti priorità:
    - 1) ai residenti in Centro Storico o nelle isole;
    - 2) ai residenti nelle zone di terraferma del Comune di Venezia;
    - 3) a coloro che abbiano la disponibilità a titolo di proprietà o altro diritto reale, o di locazione, di un'unità immobiliare a uso residenziale proprio, in Centro Storico o nelle isole;
  - b) è requisito essenziale, per gli enti e le imprese, svolgere l'attività e avere una sede, per la quale è utilizzata l'unità, in Centro Storico o nelle isole.
  
4. La perdita di uno o più requisiti in base ai quali è stata ottenuta la concessione per l'occupazione di spazio o specchio acqueo comporta la decadenza della stessa.

**5.** Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, ed ove non in contrasto con lo stesso, si applica la vigente normativa in materia di occupazione e utilizzo di spazi e aree pubbliche.

*(articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 9-10 maggio 2011, esecutiva per decorso del termine il 28 maggio 2011, divenuta efficace in data 8 giugno 2011)*

## Art. 5 RIVE

1. E' istituito un sistema di rive destinate al carico e scarico merci, che dotate di idonea segnaletica saranno destinate a tale scopo. A tali rive e fondamenta avranno diritto di prelazione le barche destinate al trasporto merci in conto terzi, il cui servizio è assimilato a quello pubblico non di linea. Le barche da trasporto merci in conto proprio possono approdare, a tali rive, solo per il tempo necessario alle operazioni di carico e scarico, senza comunque intralciare le operazioni alle imbarcazioni, per le quali l'approdo è riservato.
2. E' vietato lasciare incustodite le imbarcazioni alle rive di approdo e alle fondamenta con eccezione di quelle regolamentate con sosta a tempo limitato.
3. E' vietato l'ormeggio ai ponti, alle ringhiere, ai muretti ed alle colonne delle balaustre ed a quant'altro non sia appositamente destinato quale attrezzatura di ormeggio. (anelli in ferro, pali d'ormeggio, etc.).
4. Alle rive e fondamenta che verranno riservate all'ormeggio delle imbarcazioni A.M.A.V., servizio postale o di altri enti di pubblico servizio, le imbarcazioni destinate al trasporto merci possono approdare, solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni carico - scarico, senza comunque intralciare le operazioni alle imbarcazioni, per le quali l'approdo è riservato. E' comunque vietata la sosta dell'imbarcazione anche con il conducente a bordo.
5. Alle rive e alle fondamenta o ai pontili pubblici che verranno riservati ai motoscafi, al servizio gondole, al servizio taxi, non possono essere effettuate operazioni di carico e scarico merci.
6. Per il carico e lo scarico di materiali sfusi, il conducente deve stendere tra l'imbarcazione e la riva o fondamenta una tela impermeabile, per impedire che cadano in acqua i materiali stessi. Durante la manovra di accosto e la successiva permanenza all'ormeggio dovranno essere disposti idonei e sufficienti parabordi atti ad impedire il danneggiamento delle rive, delle fondamenta e delle strutture di approdo in genere. Le imbarcazioni con lo scafo in ferro devono essere dotate di quanto previsto dall'art 7 punto 1.
7. Per le imbarcazioni ormeggiate senza autorizzazione od irregolarmente secondo quanto indicato dagli artt. 4-5 del presente regolamento, è prevista la rimozione oltre alle sanzioni previste dall'art.11.

## **Art. 6 SEGNALETICA**

1. All'entrata dei rii e canali è posizionato un cartello con dimensioni massime di ingombro di cm 60 x 80, a sfondo bianco con bordo e testo in colore blu all'interno del quale saranno indicati:
  - a) nome del rio o canale, la larghezza massima delle imbarcazioni cui è consentito il transito e la velocità massima di percorribilità;
  - b) indicazioni relative al senso di marcia, ai divieti ed a quant'altro si renda necessario per la disciplina della circolazione.
2. La segnaletica contenuta nei cartelli di cui al punto precedente è riferita a quella stradale, con dimensioni di cm 20 x 20 in attesa dell'approvazione di una segnaletica più consona.

## Art. 7 IMBARCAZIONI

1. Al fine di non arrecare danno a rive, fondamenta, ponti, fabbricati ed altre imbarcazioni, le imbarcazioni con scafo in ferro (esclusi i mezzi ACTV) devono essere dotati di puntali, parabordi fissi e/o bottazzi che dovranno essere di gomma, materiale plastico o cordame.
2. Le imbarcazioni a motore devono avere il tubo di scarico sistemato nella parte poppiera, e rivolto verso il basso.
3. Le imbarcazioni a motore devono contenere le emissioni del rumore nei limiti di legge. E' vietata qualsiasi alterazione od applicazione di dispositivi che annullino o riducano gli effetti dell'apparecchio silenziatore.  
Le imbarcazioni debbono inoltre essere munite di un apparecchio per le segnalazioni acustiche di intensità sonora e moderata, nei limiti di quanto previsto dalla specifica normativa vigente.  
E' proibito l'uso di segnalatori a più note, nonché l'uso improprio dei segnalatori stessi.
4. Le caratteristiche imbarcazioni veneziane, di seguito elencate, possono transitare e sostare nei rii e canali a traffico urbano solo se costruite in legno nel rispetto degli ingombri massimi previsti per i singoli canali:  
*batela - batela a coa de gambero - batelon - bragozzo - burcela - caichio - caorlina - comacina - barche di rappresentanza delle Società Remiere e di canottaggio - gondola - gondolino - gondolone - mascareta - peata - puparin - sampierota - sandalo - sandolo buranelo - sandalo da barcarior - sandalo da fossino - sandolino - sciopon - varigola - veneta - vipera.*
5. Le imbarcazioni in ferro, ad esclusione di quelle dell'A.C.T.V., dell'A.M.A.V., dei trasporti eccezionali e di manutenzione urbana (pontoni galleggianti ecc.), costruite dopo la esecutività del presente provvedimento non possono transitare nei rii e canali.

## **Art. 8 ISCRIZIONI E TITOLI**

1. Le imbarcazioni per circolare, debbono essere iscritte, qualora previsto dalla normativa vigente, nei registri tenuti dagli Enti competenti per la Navigazione Marittima e per la Navigazione Interna. I documenti rilasciati dalle predette Autorità comprovanti tra l'altro la proprietà dell'imbarcazione, debbono essere tenuti a bordo ed esibiti ad ogni richiesta degli Agenti della Forza Pubblica.
  
2. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di:
  - a) linea
  - b) taxi;
  - c) noleggio con conducente;
  - d) cose per conto terzi;
  - e) noleggio senza conducente;
  - f) trasporto con gondola,
  - g) trasporto con sandalo;può essere effettuato solo dai titolari di concessione di linea, licenza o autorizzazione comunali secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

## **Art. 9 MERCI PERICOLOSE**

1. Le imbarcazioni adibite al trasporto di sostanze infiammabili, tossiche e radioattive, o di merci comunque pericolose e nocive, devono essere costruiti in modo tale, da evitare qualsiasi danno alle persone ed alle cose. In particolare:
  - a) se si tratta di imbarcazioni a remi ed il trasporto viene fatto a mezzo di fusti, latte o comunque contenitori metallici o di plastica per liquidi, occorre che gli stessi, dopo un razionale stivaggio e rizzaggio, vengano bloccati superiormente, mediante una grata o griglia metallica, allo scopo di impedire che, in caso di affondamento dell'imbarcazione, essi possano flottare o galleggiare.
  - b) le imbarcazioni a motore devono avere tra motore e carico una paratia di separazione metallica che distanzi di almeno 60 cm la merce. Questa paratia deve partire dal fondo dell'imbarcazione e deve essere collegata ai fianchi del medesimo mediante guarnizione, così che non esista comunicazione tra carico e motore. Anche in questo caso, se il carico è costituito da fusti, latte o altri contenitori metallici o di plastica per liquidi, viene richiesta la griglia di cui alla lettera a), oltre un'appropriato stivaggio e rizzaggio del carico.
2. Le imbarcazioni adibite esclusivamente ai predetti servizi, debbono essere munite di una buona riserva di sabbia, di pale, di una coperta di materiale in lana diametro di almeno 2 mq, di un estintore a schiuma di almeno 10 litri in perfetto stato di funzionamento e collocato a portata di mano.
3. Il travaso di qualsiasi liquido, comunque infiammabile, deve essere fatto esclusivamente a circuito chiuso, realizzato mediante:
  - a) un tubo flessibile che, partendo dal fondo del recipiente da vuotare, convoglia il liquido al recipiente da riempire;
  - b) un altro tubo di diametro più piccolo, che da questo secondo recipiente, conduce l'aria saturo alla parte superiore del primo, in modo da impedire la formazione di miscele pericolose.
4. Allo scopo di ridurre la possibilità di incendi causati da correnti statiche, le imbarcazioni che effettuano il travaso di qualsiasi liquido infiammabile debbono fare uso di idonei cavi elettrici di messa a terra tra la sorgente di origine e la bocca di ricezione dei liquidi in questione.
5. Sia durante il trasporto, che durante l'operazione di travaso è assolutamente vietato lasciare cadere in acqua parti, anche minime, di liquidi infiammabili, sostanze nocive o comunque pericolose.
6. Le imbarcazioni impiegate nel trasporto di merci pericolose debbono mostrare una bandiera rossa e portare in punti opportuni, cartelli o scritte, ben visibili, con la dicitura "VIETATO FUMARE".
7. Durante le ore notturne, le imbarcazioni suddette dovranno essere ormeggiate al di fuori della cerchia urbana, nelle darsene degli stabilimenti di Marghera aventi deposito di liquidi infiammabili, previa autorizzazione degli stabilimenti stessi.

8. Le riparazioni ed i lavori in genere a bordo delle imbarcazioni adibiti al trasporto di sostanze infiammabili o nocive debbono essere eseguiti in zona lontana dall'abitato o presso gli appositi cantieri, dopo aver ottenuto una certificazione di idoneità all'esecuzione dei lavori programmati da parte di chimico iscritto presso la locale Capitaneria di Porto.

## **Art. 10 ORDINANZE**

1. Per l'esecuzione del presente regolamento e in stretta attuazione in quanto in esso previsto il Sindaco, acquisiti i pareri conformemente a quanto indicato al successivo comma 2, provvede all'emissione di specifiche ordinanze applicative nelle materie in via esemplificativa sottoelencate:

- sensi di circolazione, larghezza massima delle imbarcazioni per la transitabilità e ingombri massimi delle concessioni.
- "Percorso blu".
- orari e divieti di transito, limitazioni di transito per categorie di operatori e modalità di accesso ai residenti nelle "zone a traffico limitato".
- orari e modalità utilizzo rive.
- norme di accesso e sosta in Canal Grande.
- potenze massime dei motori consentite, tipologie degli scafi e limiti di resistenza residua, tenuto conto di quanto stabilito dalla "Commissione per la definizione del Protocollo Tecnico Natanti" costituita con delibera di Giunta Municipale n°2139 del 22/6/95.

2. In sede di conferenza dei servizi tra l'Amministrazione Comunale e le Autorità competenti individuate dall'art. 517 del Regolamento per l'esecuzione del codice della Navigazione approvati con DPR 15/2/52 n°328, saranno stabilite le modalità con le quali verranno espressi i pareri di competenza sulle ordinanze di cui al precedente comma.

Dette modalità dovranno prevedere i tempi entro cui i pareri saranno formulati, trascorsi i quali i pareri stessi verranno considerati favorevoli.

## **Art. 11 SANZIONI**

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento Comunale sono punite ai sensi degli artt 106 e segg. della Legge Comunale e Provinciale - T.U. 3 marzo 1934, n°383 e successive modifiche. Per accertamento delle trasgressioni, per la contestazione delle medesime, per la notificazione e definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano, in quanto applicabili le norme del testo unico della Legge Comunale e Provinciale citata e della legge 24 novembre 1981 n°689. Per ogni ipotesi di violazione il Sindaco stabilisce con propria ordinanza la somma da pagarsi in forma ridotta a titolo di sanzione pecuniaria.